

GESTIONE D'IMPRESAdi **GIOVANNI ALIBRANDI****I nuovi criteri per classificare i debitori in default**

Dal 1.01.2021 le banche dovranno applicare criteri più rigorosi: cosa cambia per le persone fisiche e le imprese, iniziando dalla Centrale rischi.

A proposito delle nuove regole UE in materia di classificazione dei debitori in *default* (inadempienza di un'obbligazione verso la banca) che **banche e intermediari finanziari non bancari** dovranno applicare a decorrere del prossimo 1.01, non è errato affermare che " *piove sul bagnato* ". Si tratta, infatti, di **regole molto più restrittive** rispetto alle attuali e che dovranno applicarsi in un momento di forte stress per l'economia in generale, soprattutto per la crisi di liquidità che affligge persone fisiche e imprese. E' l' **art. 178 Regolamento UE n. 575/2013** sui requisiti di capitale delle banche che ha introdotto specifiche disposizioni sulla definizione di *default*, e che ha dato mandato all'EBA (Autorità Bancaria Europea) di emanare linee guida sull'applicazione di tale definizione e alla Commissione Europea di adottare un Regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni in arretrato, documenti emanati, rispettivamente, nel 2016 e nel 2017.

Sulla base di tali indicazioni, la Banca d'Italia ha emanato 2 comunicazioni, il 26.06.2019 e il 15.10.2020, con le quali ha dato informazioni e fornito chiarimenti alle banche, valide anche per gli intermediari finanziari non bancari (es.: società di leasing, di factoring ed erogatori di credito al consumo) circa i criteri applicativi delle nuove regole.

Tali soggetti sono tenuti a classificare un'esposizione in *default* **quando il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'esposizione creditizia rilevante**. I giorni di arretrato sono calcolati a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati corrisposti, e per quanto riguarda la soglia di rilevanza, questa si articola in 2 componenti, **limiti assoluto e relativo**, ed è differenziata a seconda che si tratti di persona fisica o PMI e impresa:

- **persona fisica o PMI** (clientela retail): limite assoluto pari a **100Euro**, limite relativo 1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie della banca verso il debitore;

- **imprese**: limite assoluto pari a **500Euro**, limite relativo 1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie della banca verso il debitore.

Va da sé che al superamento delle soglie, e se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il debitore adempia alle sue obbligazioni, scattano le **segnalazioni alle Centrali Rischi** in relazione all'importo del credito concesso, con la conseguenza che il debitore rientrerà nella categoria dei " *cattivi pagatori* ".

Per **uscire dallo stato di default** devono **trascorrere almeno 3 mesi** dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il debitore in tale stato: nell'arco di tempo saranno valutati il comportamento e la situazione finanziaria del medesimo debitore che, trascorsi i 3 mesi, potrà essere riclassificato in stato di non *default* qualora la sua migliorata qualità creditizia sia effettiva e permanente.

Secondo la regola generale **il default di una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni** in essere del debitore nei confronti della stessa banca/intermediario. Tuttavia, nel caso delle PMI con esposizioni complessive inferiori a 1 milione di euro, la banca può decidere di applicare la definizione di *default* a livello di singola linea di credito.

Il debitore potrà essere classificato in *default* anche nel caso in cui disponga di linee di credito non utilizzate presso la stessa banca e che potrebbero compensare gli inadempimenti in essere, il divieto di compensazione è assoluto. In ordine al c.d. " *effetto contagio* ", secondo le nuove regole le banche dovrebbero censire le **connessioni tra i propri clienti**, al fine di identificare i casi in cui il *default* di un debitore possa generare effetti negativi sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad esso connesso, con la conseguenza che anche quest'ultimo potrebbe considerarsi inadempiente. In tal senso, è bene prestare attenzione alle connessioni tra imprese, determinate da relazioni di controllo, collegamenti di diversa natura o legami di filiera.